



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 7 - PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI
DELLE OP**

Assunto il 11/09/2019

Numero Registro Dipartimento: 837

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11226 del 18/09/2019

OGGETTO: OGGETTO: REG. (CE) N. 1308/2013 REG. (CE) 606/2009 (DAL 07.12.2019 REG. UE 2019/934) LEGGE 238/2016 DEL 12 DICEMBRE 2016 . AUTORIZZAZIONE, PER LE PRODUZIONI VITICOLE DELLA REGIONE CALABRIA ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DEI VINI, DEI VINI VARIETALI, DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.), DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (D.O.P.), E DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI. CAMPAGNA VENDEMMIALE 2019/2020..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13/05/96 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed, in particolare, l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13.05.1996 e dal D.Lgs n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
- la D.P.G.R. n. 82 del 24/06/2019 con la quale si conferisce l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" della Giunta regionale al dottore Giacomo Giovinazzo;
- il D.D.G. n. 6557 del 31/05/2019, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Marisa Giannone l'incarico di Dirigente del Settore n.7 "P.S.R. 2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi operativi delle O.P." del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";
- la nota SIAR n.172112 del 03/05/2019 con la quale si dispone che la responsabilità U.O. "OCM Vino " Gestione Comparto Vitivinicolo" sia attribuita alla dott.ssa Saveria Maria Nucera;
- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli" e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CEE) n. 1234/2007 del consiglio.

VISTO, in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento (CE) n. 1308/2013, recante norme sulle "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

- il punto A (limiti di arricchimento) che prevede:
 1. al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
 2. al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (CE) n.1308/2013;
- il punto B (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;
- il punto D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento.

PRESO ATTO che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette (appendice I del Regolamento (CE) n. 1308/2013), la Regione Calabria è inserita nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a gradi 1,5% vol..

VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti

vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e visto il Reg. Delegato (UE) n. 2019/934 del 12 marzo 2019 che abroga a far data dal 07.12.2019 il Reg. (CE) n. 606/09 ed integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda fra l'altro le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e relative restrizioni.

VISTO, in particolare, l'Allegato II, Sezione A, punto 4. del Reg. (CE) n. 606/09 e l'Allegato II Sez. A punto 4. del Reg. Delegato (UE) n. 2019/934 che si applica a decorrere dal 07.12.2019, che prevedono che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita ("cuvée") nel luogo di elaborazione dei vini spumanti.

VISTA la Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", in particolare l'articolo 10, comma 2 il quale stabilisce che, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini varietali, di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli".

VISTA la DGR 267 del 29.07.2013 recante: Modifica ed integrazione della deliberazione n. 419 del 07.07.2007- Settore vitivinicolo- Aggiornamento Elenco delle varietà di vite per uva da vino autorizzate alla coltivazione in Calabria.

VISTE le richieste :

- della Coldiretti Calabria del 9 settembre 2019 ed acquisita il 10 settembre 2019 protocollo 013393;
- del consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C. Cirò e Melissa del 3 settembre 2019 acquisita al protocollo n° 313552 del 10 settembre 2019;
- del presidente Assoenologi sezione Puglia, Basilicata e Calabria del 9 settembre 2019 acquisita il 10 Settembre 2019 protocollo n 313567;

con le quali chiedono di autorizzare l'aumento, nella misura del 1,5 % vol., del titolo alcolometrico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, della vendemmia 2019/2020.

PRESO ATTO che con tale richiesta si chiede, per la vendemmia 2019/2020, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale del 1,5% vol. dei prodotti destinati a divenire vini, vini varietali, dei vini con Indicazione Geografica (IGP – IGT), dei vini a Denominazione di Origine (DOP - DOC/DOCG) nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Calabria per la vendemmia 2019.

VISTA la nota n. 313896 del 10 settembre 2019 degli uffici di Crotone del Settore 3 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria con la quale, a seguito degli accertamenti , ha espresso il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2019/2020.

PRESO ATTO che l'andamento climatico variabile non ha favorito il normale andamento del ciclo colturale dei vigneti, con alterazioni dei processi fisiologici, con diminuita capacità di accumulo degli zuccheri.

RITENUTO, pertanto di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini, vini varietali, vini IGP, vini DOP, e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Calabria di cui all'allegato A della DGR n. 267 del 29.07.2013.

RITENUTO, pertanto, di autorizzare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle ammesse dall'Allegato VIII - Parte I – Punto B, del Reg. (CE) 1308/2013.

DECRETA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di autorizzare, per la Campagna vendemmiale 2019/2020, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti nella vendemmia 2019 (Campagna 2019/2020) da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Calabria di cui all'allegato A della D.G.R. n. 267 del 29.07.2013, destinati a diventare:
 - vini senza DOP/IGP;
 - vini varietali senza DOP/IGP;
 - vini DOP e vini IGP;
 - vini spumanti;
2. di consentire per la campagna 2019/2020 l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale di oltre il limite del 13% vol. e non superiore al 15% vol. per i vini a denominazione di origine, giusto quanto previsto all'allegato VIII, Parte I, sezione B, punto 7, lettera b del Regolamento (UE) n.1308/2013 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive e stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP;
3. di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità ammesse dall'Allegato VIII - Parte I – Punto B, del Reg. (CE) 1308/2013;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di inviare copia del presente provvedimento:
 - al MIPAAFT – Settore Vitivinicolo – PIUE 7 – Via XX Settembre, 20 – ROMA;
 - all'AGEA - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti – Via Palestro, 81 – ROMA;
 - all'ICQRF Italia Meridionale di Napoli ed agli Uffici d'area di Cosenza e Lamezia Terme.
7. DI PUBBLICARE integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul portale istituzionale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

NUCERA SAVERIA MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIANNONE MARISA
(con firma digitale)